



TRIBUNALE DI BARI

Sezione IV Civile

N. 4789/2021 r.v.g.

Il Giudice Designato

visto il ricorso per omologazione del piano del consumatore ex artt. 7 ss. l. 27.1.2012, n. 3, depositato nell'interesse di Palmisano Daniele e Di Bari Maria in data 12.08.2021;

considerato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt.7, 8 e 9 L. 3/12;

considerato che è stata allegata relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, redatta dal gestore designato Avv. Nicola Dammacco in data 10.08.2021, integrata e modificata in data 16.02.2022, che, tra l'altro, ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta;

considerato che non risultano atti in frode ai creditori;

ritenuto, con riferimento alla omologabilità della proposta:

- a) che INTESA SANPAOLO S.p.A., dopo aver precisato il suo credito ed essersi opposta all'omologa del piano in data 14.02.2022, ha inviato all'OCC comunicazione di nulla osta all'omologa in data 26.02.2022, a seguito della riformulazione del piano stesso; che gli altri creditori non hanno sollevato alcuna contestazione;
- b) che il piano proposto appare fattibile in quanto, a fronte del reddito medio disponibile, il pagamento dei ratei previsti consentirà di garantire al nucleo familiare dei debitori una disponibilità media - € 1.100,00 - superiore alla spesa media mensile di circa € 100,00 - necessaria per il sostentamento dello stesso. Si veda la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella quale si evidenzia che i debitori, pur disponendo di una liquidità mensile utilizzabile pari a circa € 1.600,00, corrispondente al reddito stipendiale della signora Di Bari, considerate le necessità del nucleo familiare, caratterizzato anche dalla presenza di un minore, nonché l'incertezza dell'attuale mercato del lavoro, intendono far fronte passività destinando l'importo mensile di € 500,00 per 131 mensilità.



Si evidenzia altresì che i ricorrenti vivono nell'immobile della madre della signora Di Bari e che tale soluzione permette loro di contenere le spese inerenti il mantenimento dell'immobile stesso, che in tal modo essi sostengono solo parzialmente;

- c) che, in ordine alla durata del piano stesso, la dilazione delle passività (nella percentuale indicata del 50% per i crediti privilegiati e del 25% per i crediti chirografari) in 131 ratei mensili, i primi 14 di € 500,00 ciascuno, a copertura delle spese in prededuzione, al netto dell'acconto di € 10.000 da versare all'omologa, i successivi 19 di € 500,00 ciascuno, a copertura dei debiti privilegiati, i successivi 98 di € 500,00 ciascuno, a copertura dei debiti chirografari (per una durata complessiva di 9 anni) non è, di per sé, incompatibile con la natura e la struttura dell'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, come ricostruita dalla giurisprudenza maggioritaria (si condivide infatti, l'indirizzo per cui *“in assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie”* (così, Trib. Como, 24.5.2018, ma v. anche, tra le altre, Trib. Locri 5.3.2018) e la considerazione che il principio ispiratore delle procedure in esame, di origine comunitaria, della c.d. *second chance*, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. *“considerando”* 10 Reg. 848/2015 UE), mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento, cosicché l'adozione di una interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure in esame, e in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa una specifica durata (ad es. ultraquinquennale, in applicazione analogica dei principi elaborati in materia di concordato preventivo) rischia di minare l'effettività dello strumento (v. relazione illustrativa alla L. 3/2012, in cui si annovera tra le finalità della legge, quella *“di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato”*);
- d) che il piano, inoltre, risulta costituire in concreto, per i creditori, un'alternativa più vantaggiosa di quella liquidatoria: nella relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi si espone infatti che i debitori non hanno beni mobili o immobili di proprietà e dunque non è ipotizzabile alcuna liquidazione del patrimonio.



Il Sig. Palmisano era infatti proprietario di un immobile sito in Turi (Ba), che è stato oggetto di procedura di esecuzione immobiliare rubricata al R.G.E. n. 458/2015 presso il Tribunale di Bari: dagli atti risulta che l'immobile è stato assegnato a seguito di asta e che parte del ricavato della vendita è già stato distribuito ai creditori, in attesa del riparto finale. Quanto appena illustrato esclude in radice che, in caso di alternativa liquidatoria (sia pure da attuarsi secondo gli artt. 14 ter ss. L.3/12), i creditori possano conseguire un vantaggio maggiore di quello per loro previsto nel piano;

- e) che, in base alle informazioni acquisite ed esposte nella relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, deve escludersi che i consumatori abbiano assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle loro capacità patrimoniali.

L'indebitamento originario era infatti stato assunto nella convinzione che il nucleo familiare potesse nel tempo mantenere la propria capacità reddituale, che era determinata anche dai proventi dell'attività del signor Palmisano, titolare di una società personale, la Euroespress S.a.s., di cui era socio accomandatario; la situazione patrimoniale dei ricorrenti è precipitata a partire dall'ottobre 2011 allorquando, a seguito di una repentina diminuzione del lavoro, il sig. Palmisano è stato costretto a chiudere definitivamente la società. La signora Di Bari ha invece stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato solo in data 14.02.2017.

Gli indebitamenti successivi sono stati assunti per la necessità di fronteggiare, oltre alle ordinarie spese familiari, le esposizioni finanziarie; non risulta, del resto, che i ricorrenti mantengano (o abbiano mai mantenuto) un tenore di vita dispendioso o ricorrano (o siano mai ricorsi) a spese voluttuarie; il mutuo fondiario contratto in data del 04/12/2009 è stato finalizzato all'acquisto dell'immobile;

- f) che pertanto ricorrono i presupposti per l'omologa del piano del consumatore proposto e va disposto, ai sensi dell'art.12 bis c.3 l. 3/2012, che il presente provvedimento sia, a cura dell'organismo di composizione della crisi, comunicato ai creditori interessati e pubblicato sul sito internet del Tribunale di Bari.

P.Q.M.

- **omologa** il piano del consumatore proposto da Palmisano Daniele e Di Bari Maria in data 12.08.2021;



- **dispone** che il presente provvedimento sia, a cura dell'organismo di composizione della crisi, comunicato ai creditori interessati e pubblicato sul sito internet del Tribunale di Bari.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite ed all'organismo di composizione della crisi.

Bari, 12/05/2022

Il Giudice
Dr. Michele De Palma

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Luciani, Magistrato Ordinario in Tirocinio.

